

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Redditi 2012, studi di settore, TFR e TFM: pioggia di comunicazioni dalle Entrate**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, ha **inviato 100.000 comunicazioni destinate alle persone fisiche per segnalare errori o dimenticanze relative ai redditi dichiarati nel 2012**. Nella comunicazione verranno indicati, in particolare, i redditi rispetto ai quali sono stati rilevati **errori o incongruenze** (redditi dei fabbricati, di lavoro dipendente, assegni periodici redditi da partecipazione ecc.) affinché i contribuenti possano: **i) da una parte, comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi che giustificano l'incongruenza; ii) dall'altra ravvedersi beneficiando di uno sconto sulle sanzioni nel caso in cui sia stato effettivamente riscontrato un errore**. L'attività di compliance, inoltre, ha riguardato anche le **risultanze dei dati inviati con gli studi di settore** e la **tassazione del TFR/TFM**. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha inviato **altre 160.000 comunicazioni relative all'applicazione degli studi**, con particolare riferimento ai dati relativi alle esistenze iniziali e rimanenze finali, ai beni strumentali ed al magazzino: anche in questo caso viene richiesto al contribuente di **fornire spiegazioni alle incongruenze riscontrate** o di **regolarizzare la propria posizione**. Infine, coloro che hanno percepito un **trattamento di fine lavoro o fine mandato in misura superiore ad un milione di euro** sono invitati a **regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione o di accertamento**.

### **Premessa**

Per favorire la **compliance fiscale**, l'Agenzia delle Entrate ha inviato nel corso del mese di giugno **numerose lettere ai contribuenti con cui vengono comunicate alcune incongruenze rilevate nei dati dichiarati**. L'invito rivolto dall'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi interessati dalle

comunicazioni, è di **fornire i dati e gli elementi essenziali per confermare i dati esposti nelle dichiarazioni, oppure di regolarizzare gli errori tramite ravvedimento.**

Le comunicazioni si riferiscono ai seguenti dati:

- **DATI FISCALI INDICATI NEL MODELLO 730/2013:** dati indicati nella dichiarazione e relativi al reddito conseguito nell'anno 2012. La comunicazione può essere riferita a numerosi dati, tra cui i redditi da fabbricati, di lavoro dipendente o assimilato, da partecipazione ed altro ancora;
- **DATI FISCALI INDICATI IN RELAZIONE AGLI STUDI DI SETTORE:** dati inviati nel triennio 2012-2014, tra cui, in particolare, la gestione del magazzino, le irregolarità rilevate tra le esistenze iniziati e le rimanenze finali, ed altro ancora;
- **TASSAZIONE TFR/TFM:** sono interessati dalla comunicazione coloro che hanno ricevuto un'indennità di fine rapporto superiore ad un milione di euro. Le incertezze in questo caso si riferiscono alla tassazione in misura ordinaria delle somme superiori a tale soglia, talvolta non applicata per effetto delle incertezze collegate alla prima applicazione dell'istituto.

### **Dati fiscali nel modello 730/2013**

Al fine di favorire la comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente e quindi stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, **l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:**

<b>REDDITI INTERESSATI</b>	
<b>I</b>	Redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario.
<b>II</b>	Redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR.
<b>III</b>	Assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR.
<b>IV</b>	Redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR.
<b>V</b>	Redditi diversi, ex art. 67 del TUIR.
<b>VI</b>	Redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53, c. 2, del TUIR.
<b>VII</b>	Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR.
<b>VIII</b>	Redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti **dati**:

- **identificativo della comunicazione;**
- **dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili:** ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- **estremi del modello di dichiarazione presentato**, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- **importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.**

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può **richiedere informazioni** ovvero **segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti**, avvalendosi dell'assistenza dei CAM e gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia con le modalità indicate nella comunicazione (si segnala in particolare l'applicazione gratuita COMUNICAZIONI 2016). E' possibile, altresì, trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.

Il contribuente ha dunque la possibilità di:

- **fornire giustificazioni** a quanto segnalato dall'Agenzia delle Entrate;
- **correggere l'errore riscontrato tramite ravvedimento.**

### **Dati relativi agli studi di settore**

Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate possono indicare, inoltre, le **anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2012-2014, comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.**

Tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2015, per il periodo di imposta 2014, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente **non abbia delegato l'intermediario** a ricevere le comunicazioni di anomalie, **l'Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata.**

Inoltre, per i **contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service**, con cui è data comunicazione che **la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata** con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.

Tra le varie irregolarità che verranno rilevate, ricordiamo le seguenti (l’elenco completo è disponibile al seguente [link](#)):

<b>STUDI DI SETTORE – IRREGOLARITA’</b>	
<b>I</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2014 inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2013.
<b>II</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2014 inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2013.
<b>III</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) per il periodo d’imposta 2014 inferiore o superiore al valore delle rimanenze finali del periodo d’imposta 2013
<b>IV</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) in assenza delle corrispondenti esistenze iniziali
<b>V</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) per il periodo d’imposta 2014 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2013
<b>VI</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2014 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2013
<b>VII</b>	Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti finiti) per il periodo d’imposta 2014 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2013
<b>VIII</b>	Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino
<b>IX</b>	Imprese con incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T – Congiuntura economica
<b>X</b>	Imprese con incoerenze che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti e di beni strumentali indicati nel modello
<b>XI</b>	Imprese che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti
<b>XII</b>	Professionisti che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti
<b>XIII</b>	Imprese con incoerenze nella gestione del magazzino e magazzini in crescita
<b>XIV</b>	Imprese con gravi incoerenze nella gestione del magazzino e magazzini stabili
<b>XV</b>	Professionisti che non hanno indicato dati rilevanti nel modello degli studi di settore
<b>XVI</b>	Imprese che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dell’indicazione di beni strumentali nel modello degli studi di settore

Anche in questo caso il contribuente avrà la possibilità di:

- **fornire giustificazioni** a quanto segnalato dall'Agenzia delle Entrate;
- **correggere l'errore riscontrato tramite ravvedimento.**

### **Incongruenze relative al TFR/TFM**

L'Agenzia delle entrate ha **messo a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi**, relative alla mancata indicazione tra **i redditi di lavoro dipendente della quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa**, nel caso in cui l'ammontare complessivo di tali indennità **ecceda il milione di Euro.**

Per tali indennità, il cui diritto alla percezione è **sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011**, l'articolo 24, comma 31, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede **l'applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata.**

Le anomalie sono emerse a seguito dell'esame dei dati dichiarati dai percipienti e di quelli comunicati dai sostituti d'imposta che hanno erogato agli stessi le indennità di fine rapporto e altre indennità equipollenti. **Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate;** ciò consente al contribuente di poter **fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.**

I dati contenuti nelle dichiarazioni sono i seguenti:

- **numero di Protocollo R.U.;**
- **dati presenti in anagrafe tributaria** riferibili alle indennità e ai compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto;
- **estremi del modello di dichiarazione** presentato nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte le indennità percepite;
- **importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente omesso**, nonché le ritenute operate dal sostituto sulla quota di indennità erroneamente assoggettata a tassazione separata da utilizzare come ritenute a titolo d'acconto della tassazione ordinaria dovuta.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può **richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi,**

**fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti**, mediante invio di una email all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate riportato nella comunicazione stessa.

Qualora **non sia possibile produrre elementi e circostanze non conosciute dall'Agenzia delle Entrate al fine di giustificare la propria posizione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse tramite ravvedimento**, beneficiando della riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

<b>RIDUZIONE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO</b>		
<b>Ambito temporale</b>	<b>Riduzione sanzioni</b>	<b>Ambito applicativo</b>
<b>Entro due anni</b> dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.	1/7 del minimo	Solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
<b>Oltre due anni</b> dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.	1/6 del minimo	Solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Se la sanatoria avviene <b>dopo la constatazione della violazione nel "PVC"</b> .	1/5 del minimo	Solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
<b>Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.</b>	1/10 del minimo	Tutti i tributi (solo violazione di omessa dichiarazione)

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**